



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2009, proposto da: Anief Associazione Professionale e Sindacale, Francesco Adduce, Francesca Grazia Aiello, Viviana Monica Amato, Raffaele Amendola, Arturo Annunziata, Giovannino Anselmi, Arianna Antonaci, Alessia Antonelli, Carmela Arcuria, Giuseppe Arcuria, Andrea Luca Aresu, Prospero Armentano, Annalisa Badesso, Michela Baldini, Fabio Banderali, Federica Barontini, Adriana Barrera, Anna Francesca Bellini, Alessandra Belvedere, Michele Beneduce, Marcella Bergamasco, Lucio Bertolini, Francesco Bettini, Assuntina Bifulco, Chiara Bille', Silvia Bini, Cristian Giovanni Bisconti, Valentina Bocali, Maurizio Paolo Boccoli, Mariarosa Bonanno, Laura Bongiolami, Rosalba Borzì, Filippo Bosco, Elisa Brando, Elena Bruno, Maria Elena Buggè, Alessandro Cafini, Margherita Caiata, Mara Calchetti, Giovanni Maria Caltana, Splendora Cameli, Rosalia Cammarata, Davide Giulio Giuseppe Cancellieri, Francesco Canino, Costanza Cappelli, Antonella Cardano, Rosa Carlone, Francesco Carnevali, Loredana Caronia, Ilenia Casalena, Eugenio Casalino, Giuseppe Michele Fulvio Casamassima, Maurizio Casarin, Carmen Giovanna Castro, Sebastiano Cau, Fiammetta Celia, Chiara Cesarini, Luca

Chiaravalloti, Cristina Chiari, Andrea Ciampi, Stefania Cinelli, Giovanna Cioci, Pasquale Cirillo, Giovanni Ciurca, Laura Cocchi, Giovanna Coccioli, Ida Lia Colombarini, Gabriele Colombini, Vittoria Lidia Consoli, Michele Cordisco, Gianluca Costabile, Chiara Cozzetto, Filippo Cozzo, Francesco Cozzolino, Laura Criscione, Antonella D'Agostino, Giovanni Paola D'Andrea, Loreta D'Angelo, Gianpiero D'Augelli, Giusy De Luca, Carla Di Filippo, Maria Elisa Di Francesco, Raffaele Di Gioia, Christian Di Martino, Simona Di Matteo, Emanuela Maria Rita Di Mauro, Martina Di Napoli, Giuseppe Di Pinto, Carmelo Di Vincenzo, Alessio Di Vitantonio, Rosangela Donvito, Chiara Doro, Lorella D'Ostuni, Giulio Elia, Roberta Erriquez, Carmine Fabbrocini, Stefano Fanti, Antonino Favara, Annalisa Favata, Claudia Favata, Tatiana Ferla, Antonino Gianluigi Ferracane, Barbara Ferrari, Clelia Ferrucci, Gabriella Fichera, Marco Fiorino, Francesco Fiumara, Monica Foggia, Giuseppe Francolino, Tommaso Frazzitta, Giada Freni, Clara Maria Gaeta, Calogero Gaetani, Angela Gagliardi, Cinzia Gagliardi, Valentina Galante, Silvia Giulia Galfrè, Roberta Gallaccio, Santina Maria Gemma, Samuela Gennari, Mariagrazia Giarnetti, Tatiana Giovannetti, Silvia Benedetta Giuffrida, Andrea Gorelli, Elena Gragnoli, Valentina Grande, Salvatore Greco, Rosa Guglielmino, Angela Iliade, Patrizia Iliade, Ilaria Iossi, Annalisa La Bruzzo, Alessandra Laudisa, Francesco Lerede, Salvatore Licciardello, Domenico Lionetti, Angela Lo Bianco, Katia Lofrano, Emanuela Lo Iacono, Lorena Lo Iacono, Marco Lombardi, Michela Lombardo, Salvatore Longobardi, Graziella Luca, Nunzia Luccio, Mario Macchia, Giuliana Madonia, Silvio Maglio, Vincenzo Malafronte, Calogero Mallia, Lisa Mammarella, Maria Mancuso, Alessandro Manieri, Virginia Marchetti, Adele Marino, Elisa Ornella Marletta, Salvatore Marra, Paolo Mascialino, Giuseppina Mastellone, Stefano Mastroianni, Graziana Maugeri, Maria Mazzei, Manuela Medde, Vita Mendolia, Maria Carla Mento, Elena Merati, Fabio Mercuri, Fabio Messina, Giuliana Miglierini, Rita Mita, Stefania Molinaro,

Giovanna Monacelli, Leone Morelli, Adriana Mormina, Daniela Mormina, Danila Sandra Moschetto, Cristina Muglia, Giuseppe Munafò, Angela Munno, Cosmo Mustica, Sonia Maria Grazia Musumarra, Giuseppe Navarra, Veronica Netti, Laura Noviello, Valerio Nuzzo, Valentina Onofri, Francesca Grazia Ottone, Daniela Pagliarello, Alfonso Pagnesi, Veronica Palli, Isabella Pallisco, Cherubina Vincenzina Palmieri, Daniela Palumbo, Laura Panarese, Monia Paoletti, Alfio Mario Pappalardo, Umberto Pastone, Pasqualina Lella Pavone, Monica Pecorari, Giuseppe Pellegrino, Libero Fausto Maria Pellegrino, Stefania Pellegrino, Manuela Penta, Fabio Massimo Perrone, Patrizia Petricola, Francesco Antonio Petrone, Daniela Pietrasanta, Massimo Cono Pietropaolo, Anna Pietrosanto, Beatrice Adriana Pignataro, Simona Pigullo, Filomena Pilone, Chiara Agata Piscione, Rossella Soccorsa Pistillo, Miriam Rita Policardo, Leonardo Pompilio, Antonio Potì, Thomas Pregnotato, Maria Prisinzano, Anna Graziella Profiti, Sandra Puddu, Francesco Puglisi, Giovanni Puleo, Andrea Fabrizio Raciti, Caterina Rademoli, Ignazio Raineri, Filomena Anna Rainone, Daniela Rampello, Annalisa Rapagna, Alessandra Rappo, Pierluca Renna, Monica Riva, Cristoforo Rizzo, Jole Maria Rizzo, Andrea Romanazzi, Carla Romano, Gianfranco Romantini, Davide Carmelo Luciano Romeo, Piera Romeo, Marisa Rosa, Maria Anna Rubini, Carmen Ruccolo, Anna Russo, Daniele Russo, Giuseppe Salamida, Silvana Salamone, Maria Raffaella Santo, Daniela Sarti, Giovanni Sauli, Giuseppina Scarano, Paola Scarcello, Francesca Sciacca, Paola Scippa, Federica Serrani, Tommasa Anna Serrano, Alfonso Sforza, Amalia Sforza, Fausto Sichi, Antonio Rita Smaldone, Giuseppe Antonio Solazzo, Raffaele Spadafora, Vincenza Spampinato, Gianfranco Specchia, Salvatore Specioso, Edoardo Spirito, Luigi Sportelli, Elena Stermini, Erica Tassan Toffola, Francesco Terlizzi, Claudia Tirel Cena, Agnese Torre, Silvia Torre, Alba Tortorici, Antonella Trichini, Maria Antonia Trimigno, Giuseppe Tudisco, Nicoletta Usai, Francesca Valente, Mariagrazia Vallarelli, Maria Grazia

Valotta, Giovanna Vasta, Roberto Veltri, Zaira Ventura, Alessandra Venuti, Sandro Vigna, Cristiano Villari, Antonio Vinci, Maria Rita Vinci, Konstantinos Xevgenis, Giuseppe Zafonte, Giovanna Zavettieri, Maria Zocchi, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Lucio Stile in Roma, Via Crescenzo, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata (n.2) al D.M. n.42 dell' 8 aprile 2009,nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

e delle emanande graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11

e, per quanto concerne la impugnativa proposta con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il

Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009, degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza,, Pisa, Pistoia, Pordenone,

Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007, ovvero di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss.2009/11, degli Uffici Scolastici sopra menzionati, in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid).

Con la costituzione in giudizio, nella qualità di contro interessate di: Montis Sara, Pes Annarella, Burrai Maria Antonella, rappresentate e difese dagli Avvocati. Enrico e Francesco Saverio Ivella e Maria Astuto con domicilio presso lo studio degli stessi in Roma via Ugo Bartolomei n.23

PER L' ANNULLAMENTO

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai Dirigenti pro

tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria

e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena-Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L' Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa- Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro- Urbino, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, nelle parti di cui le suddette graduatorie attribuiscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per i quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca;

Visto l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo contenente la impugnativa delle graduatorie provinciali;

Viste le costituzioni in giudizio dei contro interessati inseriti nelle stesse graduatorie, in epigrafe indicati;

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 il Relatore Consigliere RESTAINO e, come da verbale di udienza, per la audizione delle parti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:.

FATTO

Viene impugnata la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

nonché le graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate in applicazione degli atti impugnati.

Evidenziano in via preliminare i ricorrenti insegnanti (di cui l'ANIEF anch'essa proponente tutela i relativi interessi legittimi) l'interesse alla proposta impugnativa con cui contestano il punteggio aggiuntivo riconosciuto dal punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli di cui sopra ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita in virtù dei corsi SSIS o assimilati (laurea in Scienze della formazione, Didattica della Musica o COBASLID)

Precisano gli stessi istanti iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 (trenta punti,oltre al punteggio di abilitazione) che il punteggio aggiuntivo (pari a sei punti) riconosciuto ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S., sminuisce il riconoscimento maggiorativo di punteggio previsto dalla legge per le sole abilitazioni conseguite a seguito di corsi SSIS.

Vengono dedotti a sostegno della impugnativa i seguenti motivi di gravame: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.1, COMMA 6-TER L.306 DEL 2000”.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 D.M. 24 NOVEMBRE 1998.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 D.I.M. 4 GIUGNO 2001, N.268.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.333/2001 E DELL’ART.4, COMMA 3, DEL D.M. n. 123/2000.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ILLOGICITA’ MANIFESTA”.

La equiparazione verificatasi tra altri titoli abilitativi ed il diploma SSIS si pone in contrasto con la effettiva “ ratio “ della disposizione di cui all’art.1, comma 6-ter L.306/2000 che nel richiamare l’art.3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale: “ Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”.

Con tale conclusione hanno concordato anche orientamenti giurisprudenziali che hanno precisato che il criterio del punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle

scuole di specializzazione all'insegnamento secondario è più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari; è garantito con disposizione elevata a norma avente “ copertura legislativa “ cfr. T.A.R. LAZIO, SEZIII BIS,13 AGOSTO 2002, N.7121; IN SENSO ANALOGO CFR. ANCHE CONS. STATO, SEZ VI N.7460/2002).

Ciò perché (cfr. C.d. S. Sez VI n. 8499/03) l'art.3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 “ ha perso la sua natura di fonte secondaria (di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art.2 del D.L. n. 255 del 2001), per effetto del rinvio operato dall'art.1, comma 6 ter, del D.L. n.240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n.306 del 2000 ed è assunto a livello di previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta, ... “

Peraltro rilevano i ricorrenti la intrinseca irragionevolezza e illogicità dell'attribuzione, prevista al punto A.5) della tabella allegata al D.M. 42/2009, in favore delle abilitazioni diverse dal diploma SSIS, di un punteggio analogo (6 punti) a quello riconosciuto a tale ultimo titolo abilitativo poiché la stessa determina una illogica equiparazione tra titoli abilitativi assolutamente diversi e non equiparabili tra loro e non tiene conto del diverso livello di formazione professionale assicurato dal conseguimento del diploma SSIS rispetto a quello corrispondente agli altri titoli abilitativi ponendosi altresì in contrasto con principi di armonizzazione con esigenze di ordine comunitario dirette ad una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo vengono impugnate le graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi per gli aa.ss. 2009/2011 approvate dai dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Con tale impugnativa vengono reiterati gli stessi motivi già proposti con il ricorso introduttivo che vengono estesi anche alle suindicate graduatorie.

In riferimento alla stessa impugnativa si sono costituiti in giudizio, in qualità di contro interessati, gli insegnanti indicati in epigrafe.

Alla udienza del 22 ottobre 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La questione è stata già affrontata e risolta con decisione favorevole alla istanza dei ricorrenti con la sentenza n.10728/08 della Sezione del TAR Lazio III bis non sospesa dal C.d.S. (cfr. Ord. n. 1524/09 stesso Consiglio).

Con tale sentenza, alle cui conclusioni il Collegio attualmente decidente intende aderire, è stata evidenziata, anche alla luce della esegesi offertane dalla giurisprudenza amministrativa, la piena ragionevolezza del dato normativo circa la attribuzione ai diplomati SSIS di un “ bonus “ aggiuntivo rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati. Tanto sulla base delle seguenti considerazioni anch'esse “ in toto “ condivise dal Collegio - nella attuale composizione:

a) sotto il profilo della esistenza di un supporto di normativa derivazione, è stato posto in luce che esiste anche un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.

Tale fondamento positivo si rinviene nell'art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo D.M.n. 268/2001- “ il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale...in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998 “ (Cfr. sopraindicata sentenza).

Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per la abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari (cfr. sempre sentenza sopraindicata);

b) sotto il profilo delle risoluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa “ in subiecta materia “, che ha seguito orientamenti rilevatisi conformi alla legittimità della attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio solo ai docenti SSIS in quanto rispondenti , tra l'altro, anche ad esigenze poste dalla normativa comunitaria (e assunte dall'ordinamento giuridico nazionale) di una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche (cfr. più volte citata sentenza e decisioni ivi richiamate)

c) sotto il profilo della non individuabilità di situazioni di disparità di trattamento ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è configurabile una situazione di disparità di trattamento ovviabile con la attribuzione di un medesimo punteggio essendo diverso il titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto (ancora sentenza sopraindicata e decisione ivi citata) .

In ordine poi al valore ed alla consistenza del “ bonus “ quale punteggio ulteriore riconosciuto alla abilitazione SSIS, è stato precisato nella stessa sentenza n. 10728/08 che esso si risolve nella attribuzione del punteggio complessivo di 30 punti in forza del combinato disposto dell'art.6, comma 1 ter, della legge 306/2000, dell'art.3 del D.M... 24 novembre 1998 e dell'art.8 del D.M... n. 268/2001; punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del

corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.

E' stato al riguardo puntualizzato che proprio l'attribuzione di tali 6 punti costituisce la entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all'abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.

Vanno dunque condivise in linea di principio le conclusioni della suindicata sentenza che hanno condotto all'annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente con lo stesso ricorso impugnata (p.A.5 del D.M. 15/3/2007) e al conseguente annullamento (id est: modifica) delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009 limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS, e con effetti nei confronti dei soli ricorrenti che le stesse graduatorie avevano impugnato con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo.

Tanto rilevato, il Collegio ritiene estensibili le stesse conclusioni anche in riferimento agli atti costituenti oggetto della attuale impugnativa portata al suo esame e cioè. a) del D.M. n.42 dell'8/4/2009 nella parte in cui, punto A5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6 “; b) delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11 approvate dai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali in riferimento alla quale successiva impugnativa, proposta con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo, è stata già effettuata la notifica ai soggetti contro interessati nella

forma dei pubblici proclami mediante la pubblicazione degli stessi motivi aggiunti (disposta con apposita Ordinanza Presidenziale).

Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto va disposto l'annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata (p. A.5 del D.M. n.42 dell'8/4/2009) e delle impugunate graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011 che vanno modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2009 ed in prosecuzione del 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO